

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01353/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2021, proposto da
Manuel Pitruzzella, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Agnello, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Roma, Istituto
Scolastico Liceo Classico “Anco Marzio” non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

avverso e per l'annullamento, previa sospensione e adozione delle misure cautelari
meglio precisate in prosieguo

1. del decreto di depennamento dell'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia
di Roma, III Unità Operativa – Scuola secondaria di I e II grado, del 22 .01 2021
protocollo n. 1620, comunicato a mezzo email il 25.01.202, con cui il ricorrente è
stato da una parte espulso dalla prima fascia GPS di cui all'OM 60/2020 e dall'altro

declassato ed inserito nella seconda fascia GPS di cui all'OM 60/2020 e

2. per l'annullamento di tutti gli atti consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso: la conseguente revoca del contratto di docenza che va dall'08.10.2020 al 30.06.2021 avvenuta il 26.01.2021 protocollo n. 538 dell'Istituto Scolastico "Anco Marzio";

3. per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di prima fascia GPS di cui all'OM 60/2020;

- per la condanna del MIUR al reinserimento del ricorrente nella prima fascia GPS di cui all'OM 60/2020 e all'annullamento della revoca del contratto di lavoro del ricorrente citato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti, anche ripristinatori, di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa.

Accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO